

IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO



GENNAIO 2017

Gli aggiornamenti più recenti:
il contenzioso tributario telematico

1. IL RICORSO TRIBUTARIO	2
Avvio del processo tributario	3
Assistenza tecnica	6
Sospensione dell'atto impugnato	6
Sospensione della sentenza	7
2. ESITO DEL RICORSO E APPLICAZIONE DELLA SENTENZA	8
Discussione del ricorso e sentenza	8
Pagamento del tributo in pendenza di giudizio.....	9
3. LA PROSECUZIONE DELLA LITE	10
Il ricorso in appello	10
Il ricorso in Cassazione	10
4. IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO.....	11
5. PER SAPERNE DI PIÙ	12

aggiornamento gennaio 2017

1. IL RICORSO TRIBUTARIO

Se il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti (per esempio, un avviso di liquidazione o di accertamento, una cartella di pagamento), può rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale per chiederne l'annullamento totale o parziale.

Nel valutare l'opportunità di instaurare un contenzioso tributario, occorre comunque ponderare sia tempi che costi. Infatti, la proposizione di un ricorso comporta, nella maggior parte dei casi, costi aggiuntivi rappresentati dall'obbligo (per le controversie di valore superiore a 3.000 euro) di farsi assistere da un difensore e dal rischio, per chi perde, di essere condannato al pagamento delle spese.

Il decreto legislativo n. 156/2015 ha introdotto alcune importanti novità alla normativa sul contenzioso tributario.

Anzitutto, dal 1° gennaio 2016 per le **controversie di valore non superiore a 20.000 euro** il ricorso produce anche gli effetti del **reclamo** e può contenere anche una dettagliata proposta di mediazione, cioè di rideterminazione degli importi dovuti.

Tra le altre principali novità contenute nel decreto:

- l'estensione dell'istituto del reclamo e della mediazione a tutte le controversie di valore non superiore a 20.000 euro; l'istituto, quindi, non riguarderà più soltanto le liti derivanti da atti emessi dall'Agenzia delle Entrate
- l'introduzione della conciliazione giudiziale anche dopo il primo grado
- la possibilità di conciliare anche le controversie per le quali è obbligatoria la procedura del reclamo e della mediazione
- le modifiche al regime delle spese di lite (è espressamente previsto il risarcimento del danno per lite temeraria nei confronti della parte soccombente)
- l'aumento a 3.000 euro del valore della controversia che consente al contribuente di stare in giudizio senza assistenza tecnica
- l'inserimento tra i difensori abilitati dei dipendenti dei Centri di assistenza fiscale, anche se soltanto per le controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il Caf ha prestato loro assistenza
- l'esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente
- l'introduzione del cosiddetto ricorso "*per saltum*", cioè la possibilità di impugnare una sentenza emessa da una Commissione tributaria provinciale, previo accordo delle parti in giudizio, proponendo ricorso direttamente in Cassazione.

Per tutte le liti tributarie esistono due gradi di giudizio di merito:

- **in primo grado**, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente, si può ricorrere contro gli atti emessi dalle Agenzie delle Entrate e delle Dogane e dei monopoli, da altri enti impositori (regioni, enti locali, camere di commercio, ecc.), dai soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali e contro le cartelle di pagamento e i provvedimenti emessi dagli Agenti della riscossione
- **in appello**, dinanzi alla Commissione tributaria regionale, si può proporre impugnazione per le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie provinciali.

Contro le sentenze della Commissione tributaria regionale è possibile ricorrere alla Corte di cassazione. Inoltre, se vi è accordo tra le parti, la sentenza della Commissione tributaria provinciale può essere impugnata direttamente con ricorso per cassazione (cosiddetto ricorso "per saltum" - art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile).

Rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie:

- tutte le controversie relative a **tributi di ogni genere e specie**, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio
- le controversie di natura catastale, come quelle concernenti, ad esempio, l'intestazione, la delimitazione, l'estensione, il "classamento" dei terreni e l'attribuzione della rendita catastale, nonché le controversie inerenti all'imposta o al canone comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.

Restano escluse dalla giurisdizione tributaria solo le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, se previsto, dell'avviso che precede l'espropriazione forzata.

ATTENZIONE

Mediante l'applicazione web "Telecontenzioso" è possibile consultare la banca dati del contenzioso tributario con cui sono gestiti i ricorsi depositati presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali e quelle di I e II grado di Trento e Bolzano. Il servizio fornisce informazioni sullo stato del processo e consente di accedere al fascicolo processuale telematico, nonché di consultare tutti gli atti e i provvedimenti emanati dal giudice.

Limitatamente ai ricorsi in cui sono parte, l'accesso all'applicazione è consentito:

- alle Agenzie fiscali, alle Camere di commercio, agli Agenti della riscossione e agli Enti locali. Ciascuna struttura individua tra i propri dipendenti quelli autorizzati all'accesso ai servizi del Telecontenzioso
- ai professionisti abilitati al servizio "Entratel"
- ai cittadini abilitati al servizio "Fisconline".

Il servizio è disponibile anche per i soggetti abilitati all'applicazione PTT-SIGIT. Tutti gli utenti del Processo Tributario Telematico possono accedere al servizio del Telecontenzioso con le stesse credenziali utilizzate per il PTT-SIGIT.

Ulteriori informazioni sul servizio e sulle modalità di abilitazione degli utenti sono reperibili sul portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Avvio del processo tributario

Il processo tributario inizia con la proposizione del ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale, da notificare all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto il medesimo atto.

Per le domande di rimborso alle quali l'Agenzia delle Entrate non ha dato risposta, il ricorso può essere presentato decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

I termini per proporre ricorso sono sospesi nel periodo feriale (1° agosto - 31 agosto).

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria cui è diretto
- il ricorrente e il suo legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato
- il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec)
- l'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto
- l'atto impugnato e l'oggetto della domanda
- i motivi.

Se manca o è assolutamente incerta una di queste indicazioni, a eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, il ricorso è inammissibile. Allo stesso modo, il ricorso è inammissibile se manca la sottoscrizione.

Il ricorso deve essere notificato, innanzitutto, all'ufficio che ha emesso l'atto contestato:

- mediante consegna diretta
- per posta, con plico raccomandato senza busta e con l'avviso di ricevimento
- a mezzo notifica di ufficiale giudiziario.

Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare o trasmettere alla Commissione tributaria l'originale del ricorso notificato o copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata.

Per le controversie che rientrano nel campo di applicazione della mediazione tributaria, qualora questa non sia stata conclusa, tale termine inizia a decorrere trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso all'ente impositore.

ATTENZIONE

Il ricorso non esenta dal versamento, anche se provvisorio e in alcuni casi parziale, delle somme richieste con l'atto impugnato (ad esempio, per l'avviso di accertamento emesso ai fini delle imposte dirette e dell'Iva è prevista la riscossione di un terzo delle imposte oggetto di contestazione e dei relativi interessi, oltre che degli importi eventualmente definitivi).

Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione deve essere rimborsato d'ufficio, con i relativi interessi, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso, il contribuente può richiedere l'ottemperanza alla Commissione tributaria provinciale (art. 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992) o alla Commissione tributaria regionale, se il giudizio è pendente nei gradi successivi al primo.

LA NOTA DI ISCRIZIONE

Con il decreto legge n. 138/2011 è stato introdotto l'obbligo di depositare, all'atto della costituzione in giudizio, la **nota di iscrizione a ruolo**, contenente l'indicazione:

- delle parti
- del difensore che si costituisce
- dell'atto impugnato
- della materia del contendere
- del valore della controversia
- della data di notifica del ricorso.

La nota di iscrizione consente alle Commissioni tributarie di rilasciare a chi si costituisce in giudizio il numero di ruolo assegnato nel registro generale dei ricorsi o nel registro generale degli appelli.

I modelli da utilizzare sono pubblicati sul sito internet del dipartimento delle Finanze (www.finanze.it).

IL CONTRIBUTO UNIFICATO

Per la presentazione alle Commissioni tributarie di un ricorso (principale o incidentale) è dovuto il contributo unificato (che dal 7 luglio 2011 ha sostituito l'imposta di bollo).

L'importo del contributo da versare varia a seconda del valore della lite. A tal fine, le parti hanno l'obbligo di dichiarare nelle conclusioni del ricorso il valore della controversia. Per le liti il cui valore non è determinabile, il contributo è fissato in 120 euro.

GLI IMPORTI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

VALORE DELLA CONTROVERSIA	CONTRIBUTO
fino a 2.582,28 euro	30 euro
oltre 2.582,28 e fino a 5.000 euro	60 euro
oltre 5.000 e fino a 25.000 euro (e liti di valore non determinabile)	120 euro
oltre 25.000 e fino a 75.000 euro	250 euro
oltre 75.000 e fino a 200.000 euro	500 euro
oltre 200.000 euro	1.500 euro

Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. Se la controversia riguarda solo l'irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma delle stesse.

Se nel ricorso manca la dichiarazione del valore della lite, il contributo è pari all'importo maggiore (1.500 euro), poiché il processo si presume di valore superiore a 200.000 euro.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato:

- con il modello F23 (per il versamento occorre indicare il codice tributo 171T)
- con bollettino di conto corrente postale (conto corrente n. **1010376927**, intestato alla "TES.VITERBO-CONTRIB.PROC.TRIB.ART.37 D.L. 98/2011")
- presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati (es. tabaccai).

La ricevuta del versamento va allegata alla copia del ricorso da depositare presso la segreteria della Commissione tributaria.

Se il pagamento è stato effettuato presso le rivendite di genere di monopolio, occorre apporre il contrassegno nell'apposito spazio della nota di iscrizione a ruolo.

Il contributo unificato è aumentato della metà, se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o la parte non indica il codice fiscale.

Assistenza tecnica

Per le controversie di valore superiore a 3.000 euro è indispensabile l'assistenza di un difensore abilitato.

Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Il decreto legislativo n. 156/2015 ha inserito tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (Caf) e delle relative società di servizi, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il Caf ha prestato loro assistenza.

Tuttavia, per esercitare la difesa tecnica essi devono essere in possesso congiuntamente:

- del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o del diploma di ragioneria
- della relativa abilitazione professionale.

L'incarico ai difensori deve essere conferito con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o anche in calce o a margine di un atto del processo.

Anche quando non è obbligatoria l'assistenza tecnica, il contribuente deve comunque fare attenzione alla complessità degli adempimenti previsti dalla procedura (il contenzioso tributario è di fatto assimilato al giudizio civile) e al rischio che la vertenza subisca un esito negativo a causa di una loro non esatta applicazione.

Sospensione dell'atto impugnato

La proposizione del ricorso non sospende gli effetti giuridici dell'atto impugnato.

Tuttavia, il ricorrente può chiedere alla Commissione tributaria competente, con un'apposita istanza, la sospensione dell'atto, se ritiene che dallo stesso gli possa derivare un danno grave e irreparabile.

La richiesta motivata può essere contenuta nel ricorso o essere presentata con atto separato. In quest'ultimo caso, l'istanza va notificata alle altre parti e depositata, con la prova dell'avvenuta notificazione, presso la segreteria della Commissione tributaria.

L'istanza di sospensione è decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. Se l'atto impugnato viene sospeso, la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre 90 giorni dalla pronuncia.

Se la Commissione concede la sospensione, gli effetti permangono fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa.

ATTENZIONE

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 156/2015, la sospensione dell'atto impugnato può essere chiesta anche nei gradi successivi al primo:

- in appello, con istanza formulata alla Commissione tributaria regionale
- in pendenza del ricorso per cassazione, con istanza formulata alla Commissione tributaria regionale che ha emesso la sentenza impugnata
- in pendenza del giudizio di revocazione, alla Commissione tributaria presso cui pende tale giudizio.

Quando il giudizio è in materia di sanzioni tributarie, la sospensione può essere disposta dalla Commissione tributaria regionale, che deve necessariamente concederla se il contribuente produce un'idonea garanzia, anche a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa.

Sospensione della sentenza

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 156/2015, è possibile richiedere la sospensione degli effetti della sentenza sia di primo grado sia di appello.

In particolare, l'appellante può chiedere alla Commissione tributaria regionale di sospendere, in tutto o in parte, l'esecutività della sentenza impugnata, se sussistono "gravi e fondati motivi".

Inoltre, la parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla Commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospendere in tutto o in parte l'esecutività, per evitare che si verifichi un danno grave e irreparabile.

2. ESITO DEL RICORSO E APPLICAZIONE DELLA SENTENZA

Discussione del ricorso e sentenza

La controversia è trattata, di norma, in "camera di consiglio" (senza la presenza delle parti).

Se una delle parti vuole che il ricorso sia discusso in udienza pubblica, deve farne richiesta alla Commissione con istanza da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti costituite nei 10 giorni liberi prima della data di trattazione.

L'istanza di pubblica udienza può anche essere proposta contestualmente al ricorso o ad altri atti processuali.

La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria della Commissione tributaria entro 30 giorni dalla data della deliberazione e il dispositivo della sentenza viene comunicato dalla segreteria della Commissione alle parti costituite entro 10 giorni dal deposito.

All'eventuale notifica della sentenza, invece, provvedono le parti (sarà la parte che vi ha interesse a notificare la sentenza alle altre).

La parte che ha provveduto alla notifica della sentenza, nei successivi 30 giorni dovrà depositarne l'originale o copia autentica presso la segreteria della Commissione.

Per le sentenze favorevoli al contribuente, anche non definitive, l'ufficio deve attivarsi tempestivamente, e comunque entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, per eseguire gli obblighi stabiliti dalla sentenza stessa.

ATTENZIONE

Dal 1° giugno 2016 le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso contro gli atti relativi alle operazioni catastali sono immediatamente esecutive.

Tuttavia, il pagamento di somme di importo superiore a 10.000 euro, diverse dalle spese di lite, potrà essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio.

Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro 90 giorni dalla notifica o dalla presentazione della garanzia.

Se l'ufficio non ottempera a quanto stabilito, il contribuente può presentare un ulteriore ricorso, per chiedere l'esecuzione della sentenza (giudizio di ottemperanza), alla

Commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla Commissione tributaria regionale.

Con la sentenza la Commissione tributaria decide anche l'ammontare delle spese processuali a carico della parte soccombente.

In caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate, la Commissione tributaria può decidere di compensare le spese tra le parti del giudizio.

Le sentenze favorevoli al contribuente sono immediatamente esecutive anche per quanto riguarda le spese di giudizio.

Pagamento del tributo in pendenza di giudizio

Se l'esito del ricorso non è favorevole al ricorrente, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto del giudizio, le somme dovute con i relativi interessi devono essere pagate come indicato nel seguente prospetto.

LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO E DELLE SANZIONI DURANTE LE FASI DEL RICORSO

QUANDO	IN CASO DI	QUANTO
dopo la notifica dell'accertamento	imposte dirette, Iva, imposta complementare per il maggior valore accertato di registro	1/3 della maggiore imposta
	sanzioni	nessun importo
dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale*	sentenza sfavorevole al contribuente	2/3 degli importi dovuti**
	sentenza parzialmente sfavorevole al contribuente	l'ammontare risultante dalla decisione (e, comunque, non oltre i 2/3)**
dopo la decisione della Commissione tributaria regionale*	sentenza in tutto o in parte sfavorevole al contribuente	il residuo ammontare indicato nella sentenza
dopo la sentenza della Corte di cassazione	sentenza definitiva in tutto o in parte sfavorevole al contribuente	per il residuo ammontare indicato nella sentenza
	sentenza di annullamento con rinvio	l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado l'intero importo indicato nell'atto, in caso di mancata riassunzione

* Lo stesso trattamento si applica alle sanzioni

** Gli importi devono essere diminuiti di quanto già corrisposto

3. LA PROSECUZIONE DELLA LITE

Il ricorso in appello

La sentenza della Commissione provinciale può essere appellata alla Commissione regionale competente.

Il termine per impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale è di 60 giorni, decorrente dalla notifica effettuata da una delle parti.

Se la sentenza della Commissione tributaria provinciale non è stata notificata, il termine per proporre appello è più lungo (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza). Trova sempre applicazione la sospensione dei termini feriali (dal 1° al 31 agosto).

Il ricorso in appello è proposto (nelle stesse forme del ricorso alla Commissione tributaria provinciale) nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato, entro 30 giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria regionale adita.

Il ricorso in Cassazione

Le sentenze pronunciate in grado d'appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione solo per i seguenti motivi:

- motivi attinenti alla giurisdizione
- violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza
- violazione o falsa applicazione di norme di diritto
- nullità della sentenza o del procedimento
- omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Inoltre, dal 1° gennaio 2016, può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale (cosiddetto ricorso "*per saltum*"), saltando così il giudizio d'appello. Tuttavia, questa possibilità è prevista solo se vi è un accordo delle parti in giudizio e quando il ricorso riguarda una questione di diritto.

ATTENZIONE

Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.

4. IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Dal 1° dicembre 2015 in Umbria e Toscana è stato avviato il processo tributario telematico, le cui regole operative e tecniche sono contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015.

In pratica, per i ricorsi notificati a partire dal 1° dicembre 2015, le parti si possono costituire in giudizio con modalità telematiche, previa notifica mediante PEC (posta elettronica certificata) del ricorso all'ente impositore, da depositare presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali della Toscana e dell'Umbria.

Con l'avvio operativo in sole due regioni sono state testate le funzionalità del nuovo Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T).

Nel corso del 2016, l'uso degli strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario è stato esteso ad altre sei regioni (Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Molise, Piemonte e Veneto). Nel 2017 sarà avviato in tutte le Commissioni tributarie presenti nelle restanti regioni, come disposto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2016, secondo il seguente calendario:

- dal 15 febbraio nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia
- dal 15 aprile nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia
- dal 15 giugno nelle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia
- dal 15 luglio nelle regioni Marche e Val D'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

L'accesso ai servizi del S.I.Gi.T. deve avvenire previa registrazione delle parti processuali (agenzie fiscali, enti della riscossione, camere di commercio, enti territoriali locali, professionisti e cittadini) e richiede il possesso di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale valida.


La costituzione telematica consente alle parti processuali di:

- effettuare con modalità telematiche il deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali presso le Commissioni tributarie
- accedere al fascicolo processuale informatico del processo e consultare tutti gli atti e i provvedimenti emanati dal giudice.

L'utilizzo del nuovo processo telematico non è comunque obbligatorio per il ricorrente, il quale può continuare ad utilizzare le procedure tradizionali (presentazione cartacea dei documenti). Tuttavia, la parte che in primo grado ha utilizzato le modalità telematiche deve poi continuare ad utilizzarle per l'intero grado del giudizio e per l'eventuale appello, salvo che non vi sia sostituzione del difensore.

Al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria si può accedere dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), sul quale vengono pubblicate le informazioni relative alla fruibilità dei servizi.

5. PER SAPERNE DI PIÙ



Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013, n. 163

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 giugno 2016

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2016

Circolare dell'Agenzia delle Entrate 29 dicembre 2015, n. 38/E



I documenti indicati sono reperibili attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it - sezione Normativa e prassi - Cerdef (Documentazione tributaria)



Pubblicazione a cura dell'Agenzia delle Entrate
Sezione Pubblicazioni on line dell'Ufficio Comunicazione

Capo Ufficio: **Sergio Mazzei**
Capo Sezione: **Claudio Borgnino**

Progettazione grafica e testi: **Paolo Calderone**

Si ringrazia la **Direzione Centrale Affari legali, Contenzioso e Riscossione**

Segui l'Agenzia su:

